

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

PROVVISORIO
2004/0001(COD)

8.4.2005

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE PARTE 1

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Evelyne Gebhardt

Relatrice per parere (*): Anne van Lancker, commissione per l'occupazione e
gli affari sociali

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71 e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0069/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, ***assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi.***

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto del lavoro, compresi

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

gli accordi collettivi e altre normative applicabili ai rapporti di lavoro, né la legislazione degli Stati membri in materia di previdenza sociale.

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire il campo di applicazione della direttiva.

Il riferimento alla tutela di un elevato livello qualitativo riflette le finalità sociali dell'Agenda di Lisbona ed è conforme agli obiettivi dell'Unione enunciati agli articoli 136 e 137 del trattato CE.

La direttiva non dovrebbe essere in contrasto con il diritto del lavoro, né con altre tre normative applicabili in tale settore, ad esempio gli accordi collettivi.

Emendamento 2 Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

1. All'interno del quadro fissato dall'articolo 1, la presente direttiva si applica ai servizi **commerciali** forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

1 bis. La presente direttiva non si applica ai servizi d'interesse generale forniti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di tutela del bene comune, né ai servizi per la cui fornitura gli Stati membri o la Comunità impongono ai prestatori condizioni specifiche per il corretto assolvimento di determinati compiti d'interesse generale, per i quali valgono i seguenti criteri:

- **sicurezza d'approvvigionamento,**
- **accesso generalizzato,**
- **fornitura capillare,**
- **continuità,**
- **accessibilità,**
- **certezza del diritto,**
- **sostenibilità,**

- coesione territoriale e sociale della comunità,

- istruzione e diversità culturale.

1 ter. La presente direttiva non si applica ai servizi garantiti o finanziati, interamente o in parte, da uno Stato membro o da autorità regionali o locali per assicurare o salvaguardare un interesse pubblico.

1 quater. La presente direttiva non si applica ai servizi di natura commerciale che perseguono un obiettivo d'interesse generale e devono pertanto soddisfare requisiti specifici della mano pubblica, in particolare:

a) servizi sanitari e sociali e altre prestazioni sociali e di assistenza pubblica;

b) servizi nel settore dell'istruzione e della cultura;

c) servizi audiovisivi.

1 quinquies) La presente direttiva non si applica alle professioni e alle attività collegate in modo continuato o temporaneo con l'esercizio dell'autorità pubblica.

2. La presente direttiva non si applica *alle attività seguenti:*

a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE¹ 2002/20/CE² 2002/21/CE³ 2002/22/CE⁴ e 2002/58/CE⁵;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

2. La presente direttiva non si applica *inoltre ai settori di servizi disciplinati da direttive settoriali.*

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne *gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.*

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne *il divieto di discriminazione di cui agli articoli 14 e 20.*

3 bis. La presente direttiva non si applica ai giochi che implicano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, né all'accesso alle attività di recupero giudiziale ed extragiudiziale dei crediti.

¹ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.*

² *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.*

³ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.*

⁴ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.*

⁵ *GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.*

Emendamento 3
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

La presente direttiva non pregiudica l'attuazione di iniziative comunitarie legislative o di altra natura in materia di protezione dei consumatori, diritto del lavoro e normativa sul risarcimento dei danni.

Emendamento 4
Articolo 4, punto 10

10) "cure ospedaliere": le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione

soppresso

sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

Emendamento 5
Articolo 16

Principio del paese d'origine

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

Principio del riconoscimento reciproco

1. Un operatore economico che fornisce un servizio in uno Stato membro conformemente alla sua legislazione può fornire lo stesso servizio, senza restrizioni, in un altro Stato membro.

1 bis. Il principio del riconoscimento reciproco non si applica alle disposizioni legislative o dei contratti collettivi del paese di destinazione in materia di protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente o diritto del lavoro, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, le condizioni di lavoro, nonché le misure di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Il principio del riconoscimento reciproco non si applica inoltre alla normativa sul risarcimento dei danni.

1 ter. Il principio del riconoscimento reciproco si applica ai servizi alle imprese di cui all'elenco dell'Allegato I BIS nonché ai servizi di cui all'elenco dell'Allegato I TER forniti sia nell'ambito degli scambi commerciali che ai consumatori.

2. Il paese di destinazione è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, in stretta collaborazione con il paese d'origine del prestatore del servizio, come previsto

all'articolo 35.

2 bis. Il paese di destinazione può opporsi alla fornitura di un servizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione, qualora:

- essa contrasti con motivi d'interesse generale, segnatamente in materia di politica sociale, protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente, sicurezza pubblica, sanità pubblica e ordine pubblico;

- le pertinenti regole siano proporzionate, generalmente applicabili e si riferiscano alle imprese;

- tale interesse non sia già assicurato da disposizioni applicabili al prestatore del servizio nel suo paese d'origine.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i

requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 6
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

Scambio di informazioni sulle misure degli Stati membri concernenti le deroghe in materia di libera circolazione dei servizi all'interno della Comunità

1. Qualora uno Stato membro intenda adottare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 bis, misure contrarie al principio del riconoscimento reciproco di cui all'articolo 16, paragrafo 1 bis, esso notifica tale intenzione alla Commissione e allo Stato membro d'origine, precisando le ragioni per le quali ritiene che le misure da adottare rispettino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis.

2. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1.

3. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il

termine di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste o di sospendere immediatamente le misure prese.

4. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. In questo caso le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Emendamento 7
Articolo 16 ter (nuovo)

Articolo 16 ter

Armonizzazione complementare

1. La Commissione propone standard minimi di armonizzazione per i seguenti ambiti:

- a) i settori di servizi esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 quater, lettera a);*
- b) i settori di servizi ai quali si applica il principio del riconoscimento reciproco di cui l'articolo 16, conformemente agli elenchi degli allegati 1 BIS e 1 TER;*
- c) le disposizioni per i trasporti di fondi e i trasporti funerari;*
- d) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di*

trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

e) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41.

Emendamento 8
Articolo 16 quater (nuovo)

Articolo 16 quater

Applicazione del principio del paese d'origine

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del principio del paese d'origine nelle direttive esistenti, ad esempio la direttiva "Televisione senza frontiere" (89/552/CEE)¹ o la direttiva "Commercio elettronico" (2000/31/CE)²

¹ *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1999, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.*

² *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.*

Emendamento 9
Articolo 17

Deroghe generali al principio del paese d'origine

L'articolo 16 non si applica:

ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio¹;

Principio del paese di destinazione

Conformemente all'Allegato I QUATER, determinati servizi devono essere a disposizione del consumatore in linea con le disposizioni regolamentari ed amministrative del paese di destinazione.

In ogni caso l'articolo 17 si applica

sempre ai settori disciplinati dall'articolo 16, paragrafo 1 bis, in particolare:

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;

5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

6) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

7) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

8) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile;

10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità

- alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE **relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;**

- alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ **relativa alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;**

- alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti

competenti degli Stati membri ospitanti;

11) in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

12) al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio⁶;

13) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio⁷ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ nonché ai diritti di proprietà industriale;

14) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

15) al controllo legale dei conti;

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono oggetto di un regime di divieto totale giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;

19) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

21) ai contratti conclusi dai consumatori

degli Stati membri ospitanti;

- in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

- al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio⁶ **relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea;**

- ai diritti d'autore e diritti connessi **alle società di sfruttamento di tali diritti**, e ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio⁷ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ nonché ai diritti di proprietà industriale;

- al controllo legale dei conti;

- all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

- alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

aventi per oggetto la fornitura di servizi se ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;

22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato;

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

- alle modalità in cui si effettuano i trasporti di fondi e funerari.

¹ *GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.*

² *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.*

³ *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.*

⁴ *GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.*

⁵ *GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.*

⁶ *GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.*

⁷ *GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.*

⁸ *GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.*

⁴ *GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.*

⁶ *GU L 30 del 2.1993, pag. 1.*

⁸ *GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.*

Emendamento 10
Articolo 18

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine

soppresso

1. L'articolo 16 non si applica nel corso di un periodo transitorio:

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio 2010.

3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 11
Articolo 19

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali *soppresso*

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;

b) l'esercizio di una professione sanitaria;

c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro

d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.

Emendamento 12
Articolo 23

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

soppresso

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione

dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Emendamento 13

Articolo 24

Disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori

soppresso

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione

dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

a) l'identità del lavoratore distaccato;

b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;

c) l'indirizzo del destinatario;

d) il luogo di distacco;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali **soppresso**

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il

termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

Parti del testo sono state inserite nell'articolo 16 bis (nuovo).

Emendamento 15
Articolo 40

Armonizzazione complementare

soppresso

1. La Commissione esamina entro il [1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

- a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;*
- b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate;*
- c) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.*

2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti:

a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;

b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;

d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Emendamento 16
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Comitato esamina, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, le richieste relative ad un'eventuale modifica degli allegati della presente direttiva.

La Commissione comunica senza indugio al Parlamento europeo ogni modifica degli allegati della presente direttiva.

Emendamento 17
Allegato I BIS (nuovo)
Servizi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 ter

1.	<u>SERVIZI ALLE IMPRESE</u>	<u>Sezione B</u>
B.	<u>Servizi in materia di computer e connessi</u>	84
C.	<u>Servizi in materia di ricerca e sviluppo</u>	85
D.	<u>Servizi immobiliari</u>	82
E.	<u>Servizi in materia di locazione/leasing senza prestatori</u>	
F.	<u>Altri servizi alle imprese</u>	
a.	Servizi nel campo della pubblicità	871
b.	Servizi in materia di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione	864
c.	Servizi di consulenza manageriale	865
d.	Servizi connessi alla consulenza manageriale	
e.	Servizi in materia di verifiche e analisi tecniche	8676
f.	Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e al settore forestale	881
g.	Servizi connessi alla pesca	882
h.	Servizi connessi al settore minerario	883+5115
i.	Servizi connessi al settore manifatturiero	884+885
		(?? 88442)
j.	Servizi connessi alla distribuzione di energia	887
k.	Servizi di collocamento e fornitura di personale	872
l.	Indagine e sicurezza	873
m.	Servizi di consulenza in materia scientifica e tecnica	8675
n.	Manutenzione e riparazione di impianti (non includendo imbarcazioni marittime, aerei o altri mezzi di trasporto)	633+
		8861-8866
o.	Edifici - servizi di pulizia	874
p.	Servizi fotografici	875
q.	Servizi di imballaggio	876
r.	Servizi di stampa e editoriali	88442
s.	Servizi in materia di convenzioni	87909*
t.	Altri	8790

emendamento 18
Allegato I TER (nuovo)
Servizi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 ter

Allegato I TER

3.	<u>SERVIZI IN MATERIA DI COSTRUZIONI E ATTIVITÀ INGEGNERISTICHE CONNESSE</u>	
A.	<u>Attività generali di costruzione degli edifici</u>	512
B.	<u>Attività generale di costruzione a livello di ingegneria civile</u>	513 513
C.	<u>Attività di installazione e montaggio</u>	514+516
D.	<u>Completamento degli edifici e lavori di finitura</u>	517
E.	<u>Altri</u>	511+515+518
4.	<u>SERVIZI DI DISTRIBUZIONE</u>	
A.	<u>Servizi connessi agli agenti commissionari</u>	621
B.	<u>Servizi connessi al commercio all'ingrosso</u>	622
C.	<u>Servizi connessi al commercio al dettaglio</u>	631+632 6111+6113+6121
D.	<u>Franchising</u>	8929
E.	<u>Altri</u>	

Emendamento 19
Allegato I QUATER (nuovo)
Servizi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1

Allegato I QUATER

6.	<u>SERVIZI AMBIENTALI</u>	
A.	<u>Servizi fognari</u>	9401
B.	<u>Servizi di smaltimento dei rifiuti</u>	9402
C.	<u>Servizi sanitari e simili</u>	9403
D.	<u>Altri</u>	
9	<u>SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI</u>	
A.	<u>Alberghi e ristoranti (compreso il catering)</u>	641-643
B.	<u>Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici</u>	7471
C.	<u>Servizi di guida turistica</u>	7472
D.	<u>Altri</u>	
10	<u>SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI</u>	
D.	<u>Servizi sportivi e altri servizi ricreativi</u>	964

MOTIVAZIONE